

**REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1930, n. 141**

Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali; istituzione di imposte di consumo. (030U0141)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il [R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030](#), e successive modificazioni;

Veduto l'[art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100](#);

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di sopprimere le cinte daziarie dei Comuni chiusi e di abolire i dazi interni di consumo in tutti i Comuni del Regno, sostituendoli con talune imposte di consumo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal primo aprile 1930 sono abolite le cinte daziarie dei Comuni chiusi e sono inoltre aboliti in tutti i Comuni del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente, i dazi di consumo istituiti dai Comuni, a termini dell'allegato A al [R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030](#), e delle leggi e dei decreti successivamente emanati.

Dalla stessa data e' pure abolito l'addizionale comunale di cui ai [Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117](#), [6 maggio 1926, n. 769](#), e [24 settembre 1925, n. 2112](#).

## Art. 2.

I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose ed alcoliche, birra, acque minerali da tavola ed acque gassose, carni, gas-luce, energia elettrica, e materiali da costruzione, entro i limiti indicati nella tariffa annessa al presente decreto e con le modalita' stabilite nell'allegato A. al [R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030](#), modificato coll'art. 16 del presente decreto.

La deliberazione dell'Amministrazione comunale, con cui viene adottata la tariffa nei limiti predetti ovvero cogli aumenti previsti nell'art. 10, e' immediatamente esecutoria anche in pendenza dell'approvazione dell'autorita' di tutela.

In ogni caso, anche se non sia stata adottata alcuna deliberazione, la tariffa allegata al presente decreto entra in vigore di pieno diritto in tutti i Comuni e per tutti i generi dalla data indicata all'art. 1, e, per la riscossione delle imposte sulle bevande e sulle carni nei Comuni chiusi, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Sino a quando non sia approvata la nuova classificazione dei Comuni, rimane ferma la classificazione in vigore per la riscossione dei dazi di consumo.

## Art. 3.

L'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, istituito a termini dei [Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117](#), [6 maggio 1926, n. 769](#), e 24 settembre 192, n. 2112, e' trasferito sulle imposte di consumo delle dette bevande, e continuera' ad essere riscosso nella misura ed in conformita' delle norme stabilite nei decreti predetti.

Il relativo provento, accertato dalla data indicata all'articolo 1, continuera' ad essere versato, al netto dell'aggio di riscossione, alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali lo introiteranno per conto della Cassa depositi e prestiti, allo scopo di costituire un fondo comune da erogarsi nel modo stabilito nell'art. 11.

La Cassa depositi e prestiti, su deliberazione del presidente del suo Consiglio di amministrazione, istituira' e gestira' un apposito conto corrente con le norme del [regolamento 23 marzo 1919, n. 1058](#), libro 2°, parte II, sez. III.

## Art. 4.

Per la riscossione delle imposte di consumo, di cui all'art. 2, nei

Comuni che erano chiusi sino all'entrata in vigore del presente decreto, dai commercianti all'ingrosso ed al minuto di bevande vinose ed alcooliche, di birra, di acque minerali e gassose, di carni, saranno presentate al competente ufficio, nel termine di otto giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le dichiarazioni di esercizio e di rimanenze rispettivamente previste negli articoli 193 e 216 del regolamento approvato con [R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540](#).

Nei dieci giorni successivi per i Comuni di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe e nei venti giorni successivi per quelli di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, l'Amministrazione procedera' alla ricognizione dei locali di esercizio ed all'accertamento delle rimanenze, sulle quali e' dovuta l'imposta limitatamente alla differenza tra l'imposta medesima ed il dazio preesistente. Dalla data indicata nel precedente comma e sino al compimento di dette operazioni, la riscossione dell'imposta sui generi sopraindicati sara' fatta col regime di Comune chiuso.

Nei predetti Comuni chiusi, che riscuotevano il dazio sui materiali da costruzione all'introduzione dei materiali stessi in cinta, per i lavori in corso alla data sopraindicata deve essere presentata, a cura degli interessati, nel termine indicato nel primo comma, denuncia dei lavori effettivamente compiuti, dei materiali esistenti in cantiere e dei lavori ancora da eseguire. Sui lavori compiuti e sui materiali in cantiere non e' dovuta imposta; sui lavori ancora da eseguire la imposta e' percetta a computo metrico, in base a liquidazione da farsi a fabbrica ultimata.

In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni e delle denunce prescritte dal presente articolo, l'Amministrazione procedera' di ufficio agli accertamenti necessari.

La detta omissione e' punibile con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento da applicarsi con le norme stabilite dagli articoli 54 e 55 dell'allegato A al [R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030](#).

#### Art. 5.

Per la riscossione delle imposte di consumo, di cui all'articolo 2, nei Comuni che erano aperti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continueranno a rimanere valide le licenze di esercizio rilasciate precedentemente ai commercianti al minuto agli effetti del dazio consumo, e continueranno del pari a rimanere in vigore, sino alla scadenza convenuta, le convenzioni di abbonamento gia' stipulate.

Queste ultime dovranno essere rivedute in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, e per la definizione delle eventuali controversie tra l'Amministrazione ed i contribuenti sara' adottata la procedura stabilita nell'art. 29 dell'allegato A. al [R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030](#).

Ai commercianti all'ingrosso si applicano le disposizioni

dell'articolo precedente per quanto si riferisce alle dichiarazioni di esercizio e di rimanenze, alla ricognizione dei locali ed all'accertamento delle rimanenze, sulle quali l'imposta e' percetta secondo le norme del presente decreto.

#### Art. 6.

I contratti di appalto per la riscossione dei dazi di consumo, in corso nei Comuni aperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono validi sino alla loro scadenza per la riscossione delle imposte di cui all'art. 2, ma debbono essere riveduti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del decreto stesso.

La definizione delle eventuali controversie tra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato B alla [legge 22 luglio 1894, n. 339](#).

#### Art. 7.

I contratti di appalto in corso nei Comuni chiusi per la riscossione dei dazi di consumo, si intendono risolti dalla data indicata all'art. 1.

Per la risoluzione dei contratti, non compete agli appaltatori alcun indennizzo, non ostante ed in deroga a qualsiasi patto in contrario.

Dall'Amministrazione finanziaria sara', non di meno, restituita la tassa di registro per la parte del contratto non eseguito.

Gli attuali appaltatori, non ostante la risoluzione dei contratti suindicati, devono rimanere in funzioni e provvedere alla riscossione delle imposte di consumo di cui all'art. 2 sino alla scadenza prevista nei contratti predetti e per il quinquennio successivo, salvo facolta' di rinunziarvi al termine del primo biennio, con preavviso di tre mesi.

Per tale riscossione gli appaltatori hanno diritto a percepire un aggio sul prodotto lordo, da determinarsi di comune accordo tra le parti, ed in caso di disaccordo con la procedura indicata nell'articolo precedente.

Il disposto del terzo comma del presente articolo si applica anche nel caso della rinunzia previsto nel comma successivo.

#### Art. 8.

La procedura indicata all'art. 6 e' adottata altresì nei rapporti fra le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Istituti pubblici di beneficenza e di assistenza e gli assuntori di forniture di generi a prezzo unitario comprendente anche il dazio,

per la risoluzione di eventuali controversie circa le variazioni da apportarsi al prezzo unitario stesso, in relazione alle modificazioni di tariffa rese obbligatorie dal presente decreto.

#### Art. 9.

Gli impiegati ed agenti di nomina comunale, che, in dipendenza della soppressione delle cinte daziarie e dell'abolizione dei dazi di consumo disposte dall'art. 1, risultino esuberanti, sono collocati in disponibilita' con un assegno non maggiore della meta' ne' minore del terzo dello stipendio o del salario se l'impiegato od agente conti dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore del terzo ne' minore del quarto se conti meno di dieci anni di servizio.

La disponibilita' non puo' avere durata superiore ad un biennio e durante tale periodo gli impiegati ed agenti hanno titolo di preferenza per essere collocati, senza concorso ed in esenzione da ogni limite di eta', in altri impieghi municipali nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto degli organici vigenti.

Trascorso il biennio senza che abbiano ottenuto la nomina ad altri impieghi presso lo stesso Comune, o anche nel corso del biennio ove trovino in qualsiasi modo stabile collocamento, s'intendono dispensati dal servizio e sono ammessi a liquidare il trattamento di quiescenza cui abbiano diritto.

Al personale daziaro, assunto direttamente dagli appaltatori e che venga licenziato in dipendenza dell'applicazione del presente decreto sara' corrisposta dagli appaltatori stessi l'indennita' di anzianita' di servizio prevista nell'[art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](#); nessuna indennita' e' dovuta per il mancato preavviso di cui all'articolo stesso.

#### Art. 10.

I Comuni chiusi fino alla entrata in vigore del presente decreto possono, per riconosciute necessita', e con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, aumentare le aliquote delle imposte di consumo sulle carni e sui materiali da costruzione del 50 % nei Comuni di 1<sup>a</sup> classe, del 30 % nei Comuni delle altre classi, e, fino ai limiti indicati nelle note 6 e 7 della tariffa annessa al presente decreto, quelle sul gas-luce e sull'energia elettrica.

Alla relativa deliberazione si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2.

#### Art. 11.

I Comuni indicati nell'articolo precedente possono ottenere, sul

fondo costituito a norma del precedente art. 3 e nei limiti della disponibilita' di esso, una quota di concorso da determinarsi dal Ministro per le finanze su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Tale quota non puo' essere superiore alla differenza tra il provento netto daziario riscosso nel 1929 e quello netto delle imposte di consumo, applicate con gli aumenti di tariffa previsti nel precedente articolo.

In base agli accertamenti compiuti dalla Commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1931, la quota di concorso sara' consolidata per la durata di un triennio.

L'assegnazione puo' essere riveduta per circostanze sopravvenute e in relazione alla disponibilita' del fondo; puo' inoltre essere revocato il consolidamento, quando consti che la riscossione dell'addizionale governativo di cui all'art. 3 non proceda con regolarita'.

Con decreto del Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, sulle quote di concorso possono essere concessi acconti che saranno prelevati dal detto fondo.

Per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, se il fondo non presenta disponibilita', la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad eseguire con l'anzidetta procedura anticipazioni sulle quote o sugli acconti, con la garanzia dello Stato, al saggio di favore del 4 % a carico del fondo stesso, e per una somma complessiva non eccedente 100 milioni di lire.

#### Art. 12.

Le garanzie costituite a favore di terzi dai Comuni con delegazioni sui proventi del dazio consumo, le quali siano in possesso del creditore all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trasferiscono di diritto sulle imposte di consumo autorizzate dal decreto stesso.

Ai fini di tale trasferimento, il Comune e' obbligato a dare in carico le somme delegate all'appaltatore delle imposte di consumo, e, nel caso di gestione diretta da parte del Comune, all'esattore delle imposte o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In caso di inadempienza da parte dei Comuni, provvedera' il prefetto della Provincia a spese dei Comuni stessi.

Qualora le imposte di consumo autorizzate con il presente decreto non siano sufficienti a garantire le anzidette delegazioni sul dazio consumo, per la parte scoperta il trasferimento avverra' sulle quote che possano spettare al Comune sul fondo di cui all'art. 3.

#### Art. 13.

I Comuni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, potranno, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, a garanzia di debiti assunti o da assumersi, a condizione che la riscossione sia data in carico all'appaltatore o ad un agente nelle forme di cui al precedente articolo e che il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) dia il benestare con riferimento ai tre quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli su di esso imposti.

Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite risultasse insufficiente, il Comune debitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni del presente articolo.

#### Art. 14.

La Commissione centrale per la finanza locale, istituita dall'[art. 22 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944](#), e' presieduta dal Sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze designato dal Ministro, ed e' modificata nella composizione come segue:

a) un vice presidente scelto dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

b) un preside e tre podesta' da designarsi dal Ministro per l'interno;

c) un rappresentante della Direzione del Partito Nazionale Fascista;

d) il ragioniere generale dello Stato, i direttori generali dell'amministrazione civile, delle imposte dirette, delle dogane ed imposte indirette, del tesoro e della Cassa depositi e prestiti;

e) il direttore generale delle associazioni professionali al Ministero delle corporazioni;

f) il direttore generale dell'agricoltura;

g) i direttori capi della divisione Comuni al Ministero dell'interno, e dei servizi delle imposte di consumo e dei tributi locali al Ministero delle finanze;

h) due esperti nella materia della finanza locale, scelti, rispettivamente, l'uno dal Ministro per le finanze e l'altro dal Ministro per l'interno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze e l'altro a quello dell'Amministrazione dell'interno.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di

concerto col Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati: gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno liquidate nel modo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze e graveranno sugli interessi del conto corrente di cui all'art. 3.

#### Art. 15.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, oltre le attribuzioni che le competono per legge, e' chiamata a dare parere su tutte le questioni relative alla finanza locale che siano sottoposte al suo esame dai Ministri per le finanze e per l'interno.

Sono inoltre trasferite alla Commissione stessa tutte le attribuzioni della Commissione istituita con l'art. 87 dell'allegato A al [R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030](#), modificato col [R. decreto 24 maggio 1924, n. 977](#). Per i Comuni danneggiati dal terremoto, l'Amministrazione provinciale di Zara e i Comuni di Zara e Lagosta le suddette attribuzioni saranno esercitate da una sottocommissione di tre membri da nominarsi dal presidente, alla quale sono aggregati due funzionari da designarsi rispettivamente dai Ministri per le finanze e dei lavori pubblici ed i capi dei servizi amministrativi e di ragioneria del terremoto al Ministero dell'interno: quest'ultimo funzionario avra' altresì l'ufficio di segretario.

#### Art. 16.

Agli articoli 2, secondo comma, 5, secondo comma, 9, 15, 16, 22, 30, terzo comma, 31, 37, 39, primo comma, 40, 43, 46, 48, 59, 61, 69, 71, 73, 74, 75, primo comma, 81 e 86 dell'allegato A al [R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030](#), sono sostituiti i seguenti:

Articolo 2 (secondo comma):

E' invece obbligatoria per i Comuni quando intendono applicare la sovrimposta ai tributi diretti fondiari.

Articolo 5 (secondo comma):

Per le imposte di consumo stabilite sul valore, questo si determina sulla media dei prezzi dell'ultimo triennio accertati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Articolo 9:

a) Per l'applicazione dell'annessa tariffa i Comuni sono divisi in quattro classi.

Sono Comuni:

di classe I A quelli di una popolazione legale superiore a 200.000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale del Regno;



di classe I B quelli di una popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti;

di classe I C quelli di una popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

di seconda classe quelli di una popolazione da 40.001 a 60.000 abitanti;

di terza classe quelli di una popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti;

di quarta classe quelli di una popolazione inferiore a 10.001 abitanti.

La classificazione dei Comuni e' stabilita per decreto Reale.

b) I Comuni di qualunque classe che, per effetto della classificazione di cui alla lettera a) o anche in dipendenza di nuovo censimento generale della popolazione del Regno, siano assegnati a classi inferiori, possono essere autorizzati dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo, entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe alla quale appartenevano.

c) I Comuni ascritti attualmente alle classi 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, che, per effetto della prima classificazione di cui alla lettera a), siano assegnati ad una classe piu' elevata di quella immediatamente superiore, non possono, sino a tutto il 1933, applicare le imposte di consumo che entro i limiti previsti rispettivamente per i Comuni di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe.

d) Fermo il disposto della lettera c), i Comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzati, mediante decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le aliquote delle imposte stabilite per i Comuni della classe immediatamente superiore.

Il maggior provento di cui sopra, al netto delle spese di riscossione, puo' essere col decreto stesso devoluto in tutto od in parte all'Azienda autonoma di cura.

Articolo 15:

Sono esenti dalle imposte di consumo:

1° i generi destinati ai Sovrani, ai Capi di Governo esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, ai Capi di Ambasciate e di Legazioni estere;

2° i generi destinati ai Capi di missione e ai membri del Corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati in Italia e regolarmente notificati al Regio Ministero degli affari esteri, a condizione che uguale franchigia sia stabilita nei rispettivi Stati a favore di Capi di missione e del personale diplomatico italiano accreditato presso di quelli, in rapporto alle imposte di consumo o ad altri analoghi tributi locali;

3° i materiali ed in generale tutto cio' che e' destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate;

4° i materiali ed oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico;

5° tutti i generi, materiali ed oggetti ad uso delle Amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa, eccettuati i viveri;

6° le bevande di cui all'annessa tariffa acquistate in economia dagli Enti ed Istituti di carita' e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati;

7° il gas-luce e l'energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche, come pure quelli consumati nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali.

Articolo 16:

Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo:

1° il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiu' di mercede giornaliera, secondo la consuetudine locale, anche se questa sia richiamata in convenzioni individuali o collettive, e sempre quando la somministrazione e il consumo delle bevande stesse avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori;

2° il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia nel luogo di vinificazione delle uve ricavate dai fondi propri o da esso coltivati;

3° il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la confezione dell'aceto;

4° l'alcool denaturato a sensi della legislazione per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

5° le carni preparate nei grandi stabilimenti e destinate all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri Comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento;

6° i materiali impiegati nelle costruzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari;

7° i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'[art. 1604 del Codice civile](#).

Articolo 22:

a) L'imposta sul consumo delle bevande, di cui all'annessa tariffa, si applica:

1° alla vendita o cessione a qualsiasi titolo delle dette bevande fatte dal produttore ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso Comune. Nel primo caso l'imposta e' dovuta dal produttore, nel secondo dai commercianti al minuto;

2° alla vendita o cessione a qualsiasi titolo fatta dal commerciante all'ingrosso ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso Comune. Nel primo caso l'imposta e' dovuta dal commerciante all'ingrosso, nel secondo dai commercianti al minuto;

3° al consumo diretto del commerciante all'ingrosso e della propria

famiglia.

b) S'intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantita' non inferiori a 50 litri e le bevande alcoliche, la birra e le acque minerali e gassose in quantita' non inferiori a 10 litri.

Il commerciante all'ingrosso e' soggetto a denuncia ed a licenza di esercizio ed e' obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico.

Il pagamento dell'imposta a suo carico a norma della lettera a), nn. 2 e 3, ha luogo alla estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito: il commerciante puo' ottenere di soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del detto registro, ed in tal caso e' tenuto a prestare cauzione.

Le disposizioni del presente articolo, lettera b), si applicano anche ai produttori che esercitano il commercio all'ingrosso.

c) I passaggi nello stesso Comune delle bevande di cui all'annessa tariffa dal produttore ad altro produttore od a commerciante all'ingrosso e fra commercianti all'ingrosso sono soggetti a speciali norme e cautele da determinarsi nel regolamento.

d) Per le bevande medesime, trasportate a qualsiasi titolo in altro Comune, oppure provenienti dall'estero, fatta eccezione per le piccole quantita' portate a mano, nei limiti da stabilirsi col regolamento, l'imposta si applica nel Comune di consumo, tanto se la merce e' ritirata e trasportata direttamente dal possessore o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, di corrieri o di altro mezzo pubblico di trasporto ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del mittente.

Se il possessore o destinatario e' un consumatore o un commerciante al minuto, questo e' senz'altro tenuto al pagamento dell'imposta; se invece e' un commerciante all'ingrosso, deve darsene carico sul registro di cui alla lettera b).

e) L'imposta di consumo sulle carni bovine, ovine, suine ed equine si riscuote alla macellazione degli animali.

Per le carni provenienti da altri Comuni o dall'estero si applicano le norme della lettera d).

f) L'imposta di consumo sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per illuminazione si riscuote sul consumo di detti generi e viene percetta mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione a carico dell'esercente, il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.

g) L'imposta sui materiali da costruzione si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato.

L'aliquota di tassazione non puo' eccedere l'8 % del valore in provvista dei materiali impiegati nei lavori edilizi.

Nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'[art. 1604 del Codice civile](#) l'imposta si esige mediante abbonamento obbligatorio secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

h) Per la vendita eseguita nelle stazioni ferroviarie delle merci rifiutate dal destinatario o non consegnate per irreperibilita' del medesimo ovvero abbandonate, l'Amministrazione ferroviaria risponde del pagamento della imposta soltanto sino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.

Articolo 30 (terzo comma):

Il ritardo, oltre i 10 giorni, nel pagamento delle imposte sul consumo del gas-luce ed energia elettrica, dei materiali da costruzione ed in genere delle imposte dovute in virtu' di abbonamento, giusta i precedenti articoli 28 e 29, fa incorrere il contribuente nella multa del sei per cento sulla somma non pagata.

Articolo 31:

Commi 1 a 4 identici.

All'Amministrazione postale e' dovuto un compenso, a titolo di rimborso di spese, pari al cinque per cento delle imposte riscosse sui pacchi postali.

Articolo 37:

Quando i generi, per i quali sia stata pagata l'imposta a tenore di tariffa, siano trasportati da uno ad altro esercizio al minuto di altri Comuni, il pagamento di una nuova imposta a tariffa da' diritto alla restituzione di quella precedentemente soddisfatta, nei limiti e nei modi da stabilirsi nel regolamento.

Col regolamento stesso saranno inoltre stabilite le altre norme intese ad evitare duplicazioni di pagamento.

La restituzione della imposta sulle carni ha luogo secondo le norme del precedente articolo.

Articolo 39 (primo comma):

Secondo le norme e modalita' da stabilirsi nel regolamento, i locali di fabbrica, di vendita e di deposito dei commercianti all'ingrosso ed al minuto ed il trasporto dei generi tassati, sono soggetti a particolare vigilanza.

Articolo 40:

E' punito con multa non minore del doppio dell'imposta dovuta ne' maggiore del decuplo il produttore, il commerciante all'ingrosso ed al minuto ed il privato consumatore che commetta atti od omissioni in frode all'imposta medesima non uniformandosi alle disposizioni del presente decreto e delle relative norme regolamentari, ed in generale chiunque in qualsiasi modo sottragga o tenti di sottrarre i generi al pagamento dell'imposta dovuta.

Il commerciante all'ingrosso che non tenga regolarmente il registro di carico e scarico e' punito con la stessa multa; allorquando siffatta trasgressione implichi frode, ed ove incorra in tale multa per tre volte puo' altresì essere sospeso dall'esercizio per un periodo da tre a sei mesi. Qualora invece trattisi di semplici irregolarita' formali nella tenuta di detto registro, e' applicata l'ammenda di cui all'art. 46.

L'applicazione della multa non dispensa dal pagamento della imposta dovuta.

Articolo 43:

a) L'atto di vendita o cessione eseguito in frode in locali privati, e' considerato come apertura di esercizio non autorizzato e da' luogo all'applicazione della multa comminata dal precedente articolo 40 su tutto il genere defraudato e su quelli esistenti nel locale della vendita abusiva, anche se appartenenti a terze persone, ovvero su tutta la quantita' della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.

Per genere defraudato, a sensi del precedente comma, si intende quello gia' venduto, ceduto o consumato, quando la qualita' e la quantita' di esso risultino da prova certa.

b) Nei casi considerati in frode puo' applicarsi, in luogo della multa, la semplice ammenda di cui all'art. 46, oltre il pagamento della imposta dovuta e da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi della lettera a), quando dalle assunte informazioni e dalle circostanze del fatto contravvenzionale, risulti in modo non dubbio che nel contravventore non sia concorso alcun proposito di frode.

Articolo 46:

Ogni contravvenzione agli altri obblighi del presente decreto ed alle discipline del relativo regolamento e' punita con ammenda da 50 a 500 lire.

Articolo 48:

Le Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, i proprietari e conduttori delle merci sono obbligati, come civilmente responsabili al pagamento, oltre che della imposta, anche delle multe e delle spese processuali relative a contravvenzioni nelle quali sieno incorsi, nell'adempimento del proprio servizio, i loro agenti non solventi; e cosi' pure i capitani dei bastimenti per i loro equipaggi.

Articolo 59:

L'azione per le contravvenzioni in frode si prescrive entro tre anni dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione; quella per le altre contravvenzioni si prescrive in due anni.

Gli atti giudiziari contemplati nell'[art. 93 del Codice penale](#) interrompono la prescrizione.

Articolo 61:

I Comuni possono assumere la gestione diretta delle imposte di consumo. Per la gestione predetta i Comuni possono riunirsi in consorzio secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Nei Comuni di quarta classe, con l'autorizzazione del prefetto, la riscossione delle imposte di consumo in economia puo' farsi mediante convenzioni di abbonamento obbligatorio con gli esercenti e con i privati, secondo le norme stabilite nel precedente articolo 29.

Articolo 69:

a) Per la riscossione delle imposte di consumo i Comuni di quarta classe, salvo quanto e' disposto dal successivo art. 81, possono fare degli appalti a canone fisso e ad aggio.

Per i Comuni delle prime tre classi e per i Consorzi di Comuni l'appalto deve essere conferito esclusivamente ad aggio.

Agli appalti sono applicabili le norme della legge comunale e provinciale e del presente decreto.

b) Negli appalti ad aggio, questo si determina sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione con l'obbligo all'assuntore di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale, e di sottostare alle altre disposizioni di legge concernenti tale metodo di riscossione ed a quelle da stabilirsi nel regolamento.

Nei relativi contratti puo' essere stabilito un minimo di provento, che l'appaltatore deve garantire e versare al Comune.

Il conferimento della gestione ad aggio, di cui al presente articolo, ha luogo, di regola, mediante licitazione privata tra persone o ditte che abbiano una adeguata organizzazione in materia e che diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilita', correttezza e competenza tecnica.

Quando la licitazione risulti infruttuosa ovvero quando gravi ragioni consiglino di prescindere dalla licitazione stessa, il prefetto puo' autorizzare il conferimento della gestione ad aggio mediante trattativa privata con le persone o ditte in possesso dei requisiti sopra indicati.

Articolo 71:

Si aggiunge il seguente comma:

L'appaltatore stesso conserva il diritto di escutere con i privilegi fiscali i debitori morosi per imposte sul consumo per il periodo di un anno dalla data di cessazione dell'appalto.

Articolo 73:

L'appalto per la riscossione delle imposte di consumo deve essere unico in ciascun Comune, e deve comprendere la riscossione di tutte le imposte.

La riscossione delle imposte istituite o aumentate dai Comuni nel corso dell'appalto deve essere affidata all'appaltatore in carica.

Sul maggiore provento derivante dall'aumento delle imposte gia' esistenti e' dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4 %; su quello, invece, derivante dalle imposte di nuova istituzione, e' dovuto all'appaltatore stesso un aggio nella misura dal quinto al terzo di quello stabilito nel contratto di appalto in corso e, in ogni caso, non inferiore al 4 %.

Se l'appalto e' a canone fisso, l'appaltatore e' tenuto a corrispondere un congruo aumento del canone stesso da stabilirsi tra Comune e appaltatore con contratto suppletivo.

In caso di disaccordo fra le parti, l'aggio sulla riscossione delle nuove imposte o l'aumento del canone e' determinato con la procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato B alla [legge 22 luglio 1894, n. 339](#), e con eguale procedura e' determinato l'aumento di aggio o la diminuzione di canone eventualmente spettante all'appaltatore in caso di abolizione o di riduzione delle imposte

deliberate nel corso dell'appalto.

L'appalto non puo' essere ceduto senza il consenso del podesta', prestato mediante deliberazione da approvarsi dal prefetto.

Articolo 74:

a) L'appaltatore deve prestare, entro un mese dalla nomina e, in ogni caso, prima dell'inizio della gestione, una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.

La cauzione e' prestata dall'appaltatore, anche per mezzo di una terza persona, in numerario o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Sull'idoneita' della cauzione delibera il podesta'.

b) Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, puo' pronunciare, con decreto motivato, la decadenza dell'appaltatore, oltre che nei casi previsti dall'art. 78, lettere b), c), d) ed e), anche quando non sia stata prestata o completata la cauzione nel termine rispettivamente prescritto o prorogato, ovvero quando l'appaltatore non siasi presentato a stipulare il contratto nel giorno fissato dal Comune o dal prefetto stesso.

Articolo 75 (primo comma):

L'appaltatore e' tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa dei Comuni o dei Consorzi alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati ed in caso di mora e' sottoposto alla multa del 6 % sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai Comuni stessi col procedimento privilegiato dell'ingiunzione secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

Articolo 81:

Il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, puo' autorizzare i Comuni di 4<sup>a</sup> classe a concedere la gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio verso il pagamento di un canone annuo, che non puo' essere inferiore al presumibile reddito netto che il Comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte medesime.

Sono escluse dalla concessione predetta le imposte sui materiali da costruzione e sul consumo del gas luce e dell'energia elettrica, che devono essere riscosse direttamente dal Comune.

Articolo 86:

Quando la gestione in economia delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, puo' sostituirvi l'appalto.

La sostituzione deve sempre ordinarsi quando il prefetto ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il Comune non ritragga dalla gestione stessa tutto il provento che potrebbe conseguire in relazione alle possibilita' economiche dei suoi abitanti, tenuto conto altresì delle necessita' del bilancio comunale.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le finanze, saranno introdotte, nel ruolo del personale di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane, le variazioni indispensabili per l'adempimento delle funzioni ispettive inerenti all'attuazione del presente decreto e saranno inoltre dettate le norme per il reclutamento del relativo personale anche in deroga alle disposizioni in vigore.

#### Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 38, 64, 66, 82, 87 e 88 dell'allegato A al [R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030](#), e tutte le disposizioni di legge successivamente emanate per i dazi comunali di consumo che siano contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto.

Nulla e' innovato alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria per i Comuni di Zara, Lagosta, Fiume e per i Comuni della riviera del Carnaro.

Il Governo del Re e' autorizzato:

- a) ad emanare norme integrative ed interpretative, anche in deroga a disposizioni in vigore, per la esecuzione del presente decreto;
- b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle ancora in vigore dell'allegato A sopra citato, con facolta' di modificarle e di integrarle per metterle in armonia con le norme ed i concetti informativi del presente decreto;
- c) a pubblicare un regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico.

Sino a quando non sia pubblicato il predetto regolamento, in quanto non siano contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento approvate con [R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540](#), che possono essere integrate con istruzioni provvisorie del Ministro per le finanze aventi carattere obbligatorio.

#### Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore, in quanto non sia diversamente disposto, nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo



osservare. Dato a Roma, addi' 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1930 - Anno VIII  
Atti del Governo, registro 294, foglio 150. - Mancini.

TARIFFA MASSIMA DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

DIRITTI ACCESSORI.

1. - Di statistica (nei soli Comuni di prima classe): 10 centesimi per ciascuna bolletta.

2. - Di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: L. 4 nei Comuni di prima e seconda classe e L. 2 nei Comuni di terza e quarta classe per ogni ora e per ogni impiegato od agente.

3. - Diritti di magazzinaggio:

a) per le merci depositate nei magazzini di proprieta' dell'Amministrazione per ogni collo di Kg. 100, L. 0,10 al giorno.

I colli inferiori a 100 Kg. pagano come se di 100 Kg.

Quelli che superano i 100 Kg. si considerano come di due quintali e cosi' di seguito.

b) Per le merci depositate nei magazzini di proprieta' privata: per ogni apertura di deposito, e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora, L. 3 nei Comuni di prima e seconda classe e L. 1,50 nei Comuni di terza e quarta classe.

Per le ore successive, L. 1,50 per ogni ora o frazione di ora.

4 - Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni:

per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacita', L. 0,60;

b) per l'apposizione di ogni targhetta per damigiana per accertarne la capacita' o la tara, L. 0,50;

c) per la marcazione di ogni animale, L. 0,30;

d) per contrassegni e suggelli: a bottiglie e fiaschi, ognuno L. 0,10; ad altri recipienti ed oggetti, ognuno L. 0,20.

I diritti non possono in alcun caso eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta.

Visto, d'ordine di sua Maesta' il Re:

Il Capo del Governo

Il Ministro per le finanze: Ministro per l'interno

Mosconi. Mussolini.